

COMUNE DI SALUDECIO

SETTORE FINANZIARIO – UFFICIO TRIBUTI

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTITUZIONE DEL PAGAMENTO/RIMBORSO DELLA TASSA RIFIUTI - TARI ANNO 2020 – 2021 -A FAVORE DELLE UTENZE DOMESTICHE

In esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n.44 del 23/09/2021 e alla deliberazione Giunta Comunale n.86 del 15/09/2021 efficace ai sensi di legge, ad oggetto *“Bando per la concessione di contributi a sostituzione del pagamento/rimborso della tassa rifiuti - TARI anno 2020 – 2021 a favore delle utenze domestiche”*, è indetto il Bando per l'erogazione di un contributo a sostituzione del pagamento/rimborso della tassa rifiuti - TARI anno 2020 – 2021 in favore di nuclei familiari, risultanti residenti all'anagrafe del Comune di Saludecio nel corso dell'anno 2020, 2021 che versino in effettive condizioni di particolare disagio economico e/o sociale.

I fondi che l'Amministrazione comunale ha destinato a tale agevolazione ammontano, per gli anni 2020-2021 ad € 40.000,00 complessivi.

I contributi saranno riconosciuti agli aventi diritto che si trovino in una condizione di fragilità economica o in stato di bisogno (ad esempio: perdita del posto di lavoro; consistente riduzione dell'orario di lavoro; mancato rinnovo dei contratti a termine; cessazione di attività libero-professionali; malattia grave o decesso di un componente del nucleo familiare, ecc..) derivante dall'emergenza sanitaria causata da epidemia Covid-19, ecc., fino alla concorrenza della somma disponibile e saranno assegnati secondo l'ordine della relativa graduatoria formata sulla base dell'I.S.E.E. dei richiedenti, a partire dagli I.S.E.E. più bassi.

L'identificazione del nucleo familiare e la situazione economica risultanti dall'attestazione I.S.E.E. sono regolate dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 109/1998 e s.m.i..

È possibile beneficiare del contributo esclusivamente per gli importi della TARI anno 2020-2021. Il contributo non può essere richiesto per il pagamento di rate TARI - TARSU - TARES insolute e/o conguagli relative ad anni precedenti al 2020.

Art. 1 - Requisiti necessari per l'ammissione al beneficio

Possono presentare domanda di ammissione al contributo previsto i nuclei famigliari che:

- risultino regolarmente residenti all'anagrafe di questo Comune nel corso dell'anno 2020-2021;
- risultino intestatari di utenza TARI relativa ad alloggio ad uso abitazione principale.
NON POSSONO ESSERE PRESENTATE DOMANDE DI CONTRIBUTO

RIGUARDANTI LOCALI COMMERCIALI, ABITAZIONI ACCATASTATE ALLE CAT. A1, A8 E A9 E QUALUNQUE ALTRO IMMOBILE DIVERSO DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE;

- siano in possesso di un'attestazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità alla data di presentazione della domanda di contributo e valevole per tutti i componenti del nucleo familiare, riferita alla situazione economica dell'anno 2019, dalla quale risulti un indicatore pari od inferiore ad € 25.000,00.

Art. 2 - Termini e modalità di presentazione delle domande

I soggetti interessati ad ottenere il contributo dovranno presentare domanda nei termini e con le modalità indicate di seguito.

La domanda di contributo, sottoscritta dal titolare dell'utenza TARI e presentata unitamente alla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore e dell'attestazione I.S.E.E., entrambi in corso di validità, deve essere compilata utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dal Comune allegato al presente bando.

Il modulo di domanda sarà disponibile sul Sito Internet del Comune (www.comune.saludecio.it).

Gli interessati dovranno far pervenire le domande **entro e non oltre il giorno giovedì 28 OTTOBRE 2021 ore 12.00, in via telematica**, al seguente indirizzo: ufficio.segreteria@comune.saludecio.rn.it – comune.saludecio@legalmail.it o **consegnata direttamente al protocollo comunale** sito in Piazza Santo Amato, 1 – 47835 Saludecio;

A pena di esclusione, la domanda dovrà essere necessariamente compilata in ogni sua parte, allegando obbligatoriamente la fotocopia di un documento di identità e l'attestazione I.S.E.E., entrambi in corso di validità. Non saranno ritenute ammissibili istanze incomplete.

Art. 3 - Determinazione del contributo, modalità di erogazione, obbligo per il beneficiario di regolarizzare il pagamento del tributo

I soggetti in possesso dei prescritti requisiti saranno inseriti in apposita graduatoria, formulata in base ai valori I.S.E.E. di ciascun richiedente, secondo un ordine crescente (dal valore più basso = maggiore probabilità di ottenere il contributo, al valore più elevato = minore probabilità di ottenere il contributo).

La concessione dei contributi a copertura della TARI anno 2020-2021 avverrà mediante scorrimento della graduatoria a partire dal valore I.S.E.E. più basso, riconoscendo il contributo previsto fino ad eventuale esaurimento delle risorse disponibili.

Le modalità previste per l'erogazione del contributo sono:

a) nel caso di attestazioni I.S.E.E. di pari importo, l'ordine di inserimento nella graduatoria sarà determinato con le seguenti modalità:

- nucleo familiare più numeroso;
- in caso di ulteriore parità: nucleo familiare con presenza di anziani ultra 65enni.
- in caso di ulteriore parità, presenza anziani di maggiore età;

b) nel caso in cui il contribuente abbia già provveduto al versamento della TARI, il

contributo spettante verrà erogato a titolo di rimborso mediante bonifico bancario, previa indicazione del codice IBAN;

c) nel caso in cui il contribuente non abbia ancora versato alcun importo ai fini TARI, l'importo del contributo spettante verrà decurtato dal dovuto e verrà emesso apposito Modello F24, sostitutivo del precedente, per il versamento della parte restante (ad es. il contribuente possiede immobili diversi da abitazione principale e pertinenza).

Art. 4 - Controlli e sanzioni

Tutte le dichiarazioni prodotte, compresa la domanda di contributo, si intendono rese con le formule dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. La firma in calce alla domanda deve essere apposta per esteso e leggibile. L'Amministrazione comunale può opporre rifiuto alla presentazione di una istanza qualora la firma in calce risulti illeggibile.

Ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione comunale procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte e sulla documentazione presentata o acquisita d'ufficio. Il Comune si riserva di trasmettere alla Autorità competente l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni in parola per le relative verifiche di competenza.

Ferme restando le responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e l'Amministrazione comunale provvederà al recupero del contributo indebitamente corrisposto.

Art. 5 - Disposizioni finali - riferimenti normativi - privacy

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento:

- al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 (e s.m.i.);
- al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (e s.m.i.).

I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal T.U. sulla Privacy (Decreto Legislativo n. 196/2003).

Il Settore FINANZIARIO – UFFICIO TRIBUTI è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni chiamando il numero 0541869708 – 0541869709 – 0541/869706 esclusivamente nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.